



Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 23 DEL 31.10.2021

Prot.n.7045/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. **Parziale rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 30.10.2021.**

IL SINDACO

Premesso che questo comune in occasione del 1° novembre è interessato, come da consolidata tradizione, dall'accensione, ad opera dei cittadini residenti, di falò di modesta entità distribuiti sull'intero territorio del centro abitato, che ha da sempre attratto un gran numero di persone provenienti da altri comuni;

Vista l'ordinanza n.21 del 30/10/2021 con la quale è stato disposto che i cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia" rimarranno aperti al pubblico in maniera continuativa nei giorni 30 e 31 ottobre 2021 e 1 e 2 novembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

Dato atto che in sede di redazione della suddetta ordinanza per mero errore di digitazione l'estensore ha riportato come orario di chiusura le ore 17:00 mentre in realtà la chiusura dei cimiteri è fissata alle ore 19:00;

Ritenuto necessario, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, al fine di prevenire forme di assembramenti di persone legati alla ricorrenza della commemorazione dei defunti, adottare apposito provvedimento per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale all'interno dei cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate, **la rettifica** della propria precedente Ordinanza Sindacale n. 21 del 30.10.2021 precisando quanto segue:

1. i cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia" rimarranno aperti al pubblico in maniera continuativa nei giorni 31 ottobre 2021 e 1 e 2 novembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 19:00;
2. resta confermato tutto quanto previsto nell'ordinanza n.21/2021 non modificato con la presente.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza, che saranno coadiuvati dall'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia e della ANVVFOrsara, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 31 ottobre 2021



IL SINDACO

Dott. Agr. Tommaso Lecce